

29 marzo 2021

Categorie: **Accertamento e riscossione > Pace Fiscale**

## Stralcio dei ruoli fino a 5.000 euro: come verificare l'annullamento

*Autore: **Giuseppe Avanzato***

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto n. 41/2021 (Decreto Sostegni) l'Agenzia delle Entrate Riscossione effettuerà d'ufficio l'annullamento dei ruoli il cui importo residuo alla data di entrata in vigore del citato decreto (23/03/2021) ammonta ad un importo non superiore, per singolo carico, a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) se relativi alle persone fisiche e non che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Lo stralcio avrà ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ai fini dello stralcio i contribuenti non saranno tenuti ad effettuare alcun adempimento in quanto quest'ultimo avveniva automaticamente da parte dall'Agenzia delle entrate riscossione.

La disposizione normativa richiamata, a ben vedere, non prevede l'invio di alcuna comunicazione al contribuente al fine di rendere noto al medesimo l'avvenuto stralcio del debito a suo carico, pertanto, quest'ultimo allo scopo di verificare in concreto l'avvenuta cancellazione dei debiti dovrà necessariamente attivarsi personalmente per appurare i ruoli stralciati ex lege.

**Come verificare lo stralcio-** La verifica dei ruoli effettivamente stralciati ope legis potrà avvenire secondo due diverse modalità:

- recandosi direttamente presso **gli uffici AdER** presenti sul territorio nazionale;
- consultando la propria posizione debitoria all'interno dell'area riservata disponibile **sul sito dell'agente della riscossione**. In questo caso per dell'accesso è necessario essere in possesso delle apposite credenziali.

Attraverso una di tali modalità il contribuente potrà agevolmente visionare il dettaglio dei debiti a suo carico e l'avvenuto stralcio dei debiti intervenuto d'ufficio.

**Effetti dello stralcio per i contribuenti aventi in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73** - Si ricorda che anche i contribuenti che avevano in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 beneficiavano dello stralcio dei carichi previsto dal decreto sostegni.

Quest'ultimi, pertanto, laddove la dilazione in corso avesse avuto ad oggetto sia carichi oggetto di stralcio sia carichi esclusi dal medesimo, al fine di non effettuare pagamenti in misura maggiore rispetto al residuo dovuto, potranno richiedere, all'agente della riscossione il ricalcolo del piano di dilazione espunto dai debiti oggetto di stralcio.

Le eventuali somme già versate sui carichi poi stralciati, come disposto dalla norma, non saranno restituiti ma si riterranno definitivamente acquisiti.

In sostanza, le somme versate in data anteriore al 23 marzo 2021 resteranno definitivamente acquisite. Le somme versate in data successiva, invece, verranno imputate alle rate già scadute o in scadenza riferite ad altri carichi ovvero in mancanza di esse (ad esempio se la dilazione aveva ad oggetto solo carichi stralciati) saranno rimborsate ai contribuenti.

***Effetti dello stralcio per carichi oggetto delle altre definizioni agevolate*** - Come previsto dall'art. 4 formano oggetto di stralcio anche i carichi al di sotto dei 5.000 euro rientranti in una precedente richiesta di definizione agevolata ex art. 3 DL n. 119/2018, articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

Anche in questo caso, con riferimento ai carichi oggetto di stralcio, le somme già versate, entro il 23 marzo 2021 saranno da ritenere definitivamente acquisite.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)